

**Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate in materia di tariffe gas: oggetto e modalità di effettuazione**

**1. Oggetto ed ambito delle verifiche ispettive**

Le verifiche ispettive avranno ad oggetto l'accertamento della corretta applicazione:

- a) con riferimento al periodo dall'1 gennaio 2009 al 31 marzo 2011 delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas disciplinate dalla deliberazione ARG/gas 159/08 e dalla RTDG per il periodo di regolazione 2009-2012 e dalle altre disposizioni a esso collegate;
- b) delle disposizioni previste dal comma 3.2 del Codice di rete in materia di prestazioni accessorie;
- c) della normativa relativa ai meccanismi di compensazione per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale (cosiddetto *bonus sociale gas*).

Gli accertamenti potranno vertere, principalmente, sulla corretta applicazione della disciplina tariffaria relativa ai servizi erogati, la gestione delle pratiche e l'erogazione del *bonus sociale gas*, le dichiarazioni relative alle richieste di determinazione delle tariffe di riferimento e ai meccanismi di perequazione generale e la coerenza delle medesime dichiarazioni con i dati indicati dalle imprese distributrici in relazione agli obblighi previsti in materia di allocazione dei quantitativi di gas dalla deliberazione 138/04

**2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive**

Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo della visione e acquisizione, in copia, di elementi documentali ed informativi relativi, tra l'altro, a:

- a) documenti di fatturazione (bollette) relativi all'erogazione del servizio di distribuzione del gas (incluse le fatture relative a connessioni);
- b) contratti relativi al servizio di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal naturale e documentazione connessa;
- c) dichiarazioni relative a richieste di determinazione della tariffa di riferimento di cui al comma 7.1 della RTDG;
- d) dichiarazioni relative alla perequazione generale effettuate ai sensi delle disposizioni della RTDG;
- e) fonti contabili obbligatorie proprie e di terzi a supporto dei dati trasmessi in occasioni delle richieste di determinazione della tariffa di riferimento;
- f) dati relativi al gas immesso nelle reti di distribuzione.